

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino

(2001/C 29 E/01)

COM(2000) 100 def. — 1999/0116(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
- (2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee⁽¹⁾, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in prosieguo: «la convenzione di Dublino»).
- (3) Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità; è inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino, ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se cittadini di paesi terzi trovati illegalmente presenti sul suo territorio abbiano presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.
- (4) Occorre istituire un sistema per confrontare i dati relativi alle impronte digitali che costituiscono un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di dette persone.
- (5) A tal fine, è necessario istituire un sistema, da denominarsi «Eurodac», consistente in un'unità centrale che opererà presso la Commissione europea e che gestirà una banca di dati centrale informatizzata contenente i dati relativi alle impronte digitali (dati dattiloscopici) e predisporre i mezzi telematici necessari per lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la banca di dati centrale.
- (6) È altresì necessario disporre che gli Stati membri rilevino rapidamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti i cittadini di paesi terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna della Comunità, qualora costoro abbiano compiuto almeno 14 anni.
- (7) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi alle impronte digitali, alla registrazione, nella banca di dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati; dette disposizioni possono differire e devono essere specificamente adattate per quanto riguarda le varie categorie di cittadini di paesi terzi.
- (8) I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi, dopo aver soggiornato nella Comunità per dieci anni, avranno ottenuto uno *statuto* giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza dell'Unione al termine di tale periodo, si ritiene generalmente che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.
- (9) Il periodo di conservazione deve essere più breve in talune particolari situazioni in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici per un periodo di tempo così lungo. I dati dattiloscopici dei cittadini di paesi terzi che acquisiscano la cittadinanza dell'Unione devono essere cancellati immediatamente.
- (10) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unità centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
- (11) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare disposizioni specifiche in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

⁽¹⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

- (12) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo del presente regolamento, cioè l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto di dati dattiloscopici, come supporto per l'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario; le disposizioni del presente regolamento si limitano al minimo richiesto per perseguire detto obiettivo e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.
- (13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.
- (14) In forza dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organi della Comunità; poiché l'unità centrale è istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.
- (15) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, e in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali deve essere rafforzato o chiarito, in particolare in rapporto ad alcuni settori.
- (16) Le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (17) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 4 del presente regolamento siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
- (18) È opportuno controllare e valutare l'attività di Eurodac.
- (19) Gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (20) Il presente regolamento si applica al Regno Unito e all'Irlanda in forza delle notifiche da esse effettuate conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

- (21) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, questo Stato membro non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolato, né soggetto alla sua applicazione.
- (22) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del regolamento con quello della convenzione di Dublino.
- (23) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno stesso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al fine di fornire la base giuridica delle disposizioni di attuazione, necessarie per consentire agli Stati membri e alla Commissione di pervenire agli accordi tecnici richiesti da una rapida applicazione del regolamento stesso. La Commissione deve pertanto verificare la sussistenza di tali condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità di «Eurodac»

1. È istituito un sistema denominato «Eurodac» la cui finalità è di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro nonché di facilitare l'applicazione di tale convenzione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Eurodac consiste:
 - a) dell'unità centrale di cui all'articolo 3;
 - b) di una banca di dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, che consenta il confronto dei dati dattiloscopici dei richiedenti asilo nonché dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
 - c) di mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca di dati centrale.

Le norme che disciplinano Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

3. Ferma restando la facoltà dello Stato membro d'origine di utilizzare i dati destinati a Eurodac in banche di dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati dattiloscopici e altri dati personali possono essere trattati in Eurodac soltanto per i fini di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «Convenzione di Dublino», la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;
 - b) «richiedente asilo», il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo o a nome del quale è stata presentata una domanda di asilo;
 - c) «Stato membro d'origine»:
 - i) con riferimento ai richiedenti asilo o alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - ii) con riferimento alle persone di cui all'articolo 8, lo Stato membro che trasmette i dati all'unità centrale;
 - d) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, sia che si tratti di persona avente la cittadinanza di un paese terzo, sia che si tratti di un apolide;
 - e) «rifugiato», la persona cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
 - f) «riscontro positivo», la corrispondenza o le corrispondenze, accertate dall'unità centrale sulla base del confronto dei dati dattiloscopici di una persona, registrati nella banca di dati centrale e i dati corrispondenti trasmessi da uno Stato membro, a condizione che lo Stato membro proceda all'immediato controllo dei risultati del confronto.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

3. Salvo contraria disposizione, ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione di Dublino.

Articolo 3

Unità centrale

1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale alla quale è affidato il compito di gestire per conto degli Stati membri la banca di dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. I dati riguardanti i richiedenti asilo, le persone di cui all'articolo 8 e le persone di cui all'articolo 11 sono trattati dall'unità centrale per conto dello Stato membro d'origine.

3. L'unità centrale elabora, con cadenza trimestrale, statistiche della propria attività, dalle quali risultino:

- a) il numero degli insiemi di dati trasmessi relativamente ai richiedenti asilo nonché alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
- b) il numero dei riscontri positivi riguardanti i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che abbiano presentato domanda in epoca successiva;
- d) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 1, che abbiano presentato domanda in un altro Stato membro in epoca precedente;
- e) il numero di dati dattiloscopici che l'unità centrale abbia dovuto richiedere agli Stati membri una seconda volta, non essendo i dati originariamente trasmessi idonei al confronto mediante il sistema informatizzato di riconoscimento delle impronte digitali.

Al termine di ogni anno i dati statistici sono elaborati in statistiche trimestrali, a partire dall'inizio dell'attività di Eurodac. Tali elaborazioni indicano il numero di persone per le quali sono stati registrati dati ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Le statistiche ripartiscono i dati per singolo Stato membro.

4. L'unità centrale può essere incaricata di elaborare altre statistiche, sulla scorta dei dati trattati dall'unità centrale, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

CAPO II

RICHIEDENTI ASILO

Articolo 4

Rilevamento, trasmissione e confronto di impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita per ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f).

La procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità alle prassi nazionali dello Stato membro interessato e con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo.

2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca di dati centrale ad opera dell'unità centrale oppure direttamente dallo Stato membro di origine, se e in quanto siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

3. I dati dattiloscopici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) trasmessi da ogni Stato membro sono confrontati dall'unità centrale con i dati dattiloscopici trasmessi da altri Stati membri e già conservati nella banca di dati centrale.

4. L'unità centrale provvede affinché, a richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati dattiloscopici trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5. L'unità centrale trasmette senza indugio allo Stato membro d'origine il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto. In caso di riscontro positivo, l'unità centrale trasmette i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per tutti gli insiemi di dati relativi a detto riscontro. Tuttavia i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) sono trasmessi soltanto nei limiti in cui il riscontro positivo si basi su di essi.

I risultati del confronto possono essere trasmessi direttamente allo Stato membro d'origine purché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

6. I risultati del confronto sono immediatamente controllati nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Le informazioni pervenute dall'unità centrale in merito a eventuali dati incongruenti o a dati ritenuti inattendibili sono cancellati o distrutti dallo Stato membro d'origine non appena ne sia stata accertata l'incongruenza o l'inattendibilità.

7. Le disposizioni necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 5

Registrazione dei dati

1. Presso la banca di dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

- a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo;
- b) dati dattiloscopici;
- c) sesso;
- d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- e) data del rilevamento delle impronte digitali;
- f) data di trasmissione dei dati all'unità centrale;
- g) data di inserimento dei dati nella banca di dati centrale;

h) informazioni dettagliate relative ai destinatari dei dati trasmessi, nonché la data o le date di trasmissione.

2. Dopo la registrazione dei dati nella banca di dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

Articolo 6

Conservazione dei dati

Ciascun insieme di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservato presso la banca di dati centrale per dieci anni, decorrenti dalla data alla quale le impronte digitali sono state rilevate.

Decorso tale termine l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla banca di dati centrale.

Articolo 7

Cancellazione anticipata dei dati

Prima della scadenza del periodo di dieci anni di cui all'articolo 6, i dati relativi a un richiedente asilo sono immediatamente cancellati dalla banca di dati centrale, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, quando lo Stato membro d'origine venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- a) l'interessato ha acquisito la cittadinanza dell'Unione;
- b) l'interessato è stato riconosciuto e ammesso in uno Stato membro quale rifugiato.

CAPO III

CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERA

Articolo 8

Rilevamento e trasmissione di dati dattiloscopici

1. Ciascuno Stato membro procede sollecitamente con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita dei cittadini di paesi terzi di età non inferiore a quattordici anni, fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera, in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati seguenti relativi ai cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1:

- a) Stato membro d'origine;
- b) dati dattiloscopici;

- c) sesso;
- d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- e) data di rilevamento delle impronte digitali;
- f) data alla quale i dati sono stati trasmessi all'unità centrale.

Articolo 9

Registrazione dei dati

1. Sono registrati nella banca di dati centrale i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e la relativa data di registrazione.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unità centrale.

L'unità centrale non confronta i dati che le sono trasmessi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 né con i dati registrati in data precedente nella banca di dati centrale, né con i dati che le vengono trasmessi in data successiva ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7. Il confronto tra i dati di cui al paragrafo 1 e i dati relativi ai richiedenti asilo, trasmessi all'unità centrale in data successiva, è effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6.

Articolo 10

Conservazione dei dati

1. Ciascun insieme di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene conservato nella banca di dati centrale per due anni, decorrenti dalla data di rilevazione delle impronte. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla banca di dati centrale.

2. I dati relativi ai cittadini dei paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dalla banca di dati centrale, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, quando lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1, venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- a) al cittadino del paese terzo è stato rilasciato un permesso di soggiorno, compreso un permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino cui sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato o concessa una forma di protezione sussidiaria o complementare;
- b) il cittadino del paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri;
- c) il cittadino del paese terzo ha acquisito la cittadinanza dell'Unione.

CAPO IV

CITTADINI DI PAESI TERZI ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 11

Confronto dei dati dattiloscopici

1. Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo trovato illegalmente presente nel proprio territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può comunicare all'unità centrale i dati dattiloscopici relativi alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di un paese terzo, purché di età non inferiore a 14 anni, unitamente al numero di riferimento utilizzato da tale Stato membro.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda d'asilo in un altro Stato membro, da parte di un cittadino di un paese terzo, ha luogo quando:

- a) il cittadino di un paese terzo dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
- b) il cittadino di un paese terzo non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo, oppure
- c) il cittadino di un paese terzo cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando gli Stati membri partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, essi trasmettono all'unità centrale i dati dattiloscopici relativi a tutte le dita, ovvero almeno i dati relativi agli indici, ovvero, nel caso in cui tali dita siano mancanti, quelli relativi a tutte le altre dita dei cittadini dei paesi terzi di cui al paragrafo 1.

3. I dati dattiloscopici di un cittadino di un paese terzo di cui al paragrafo 1 sono trasmessi all'unità centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati dattiloscopici di richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca di dati centrale.

Le impronte di detto cittadino di un paese terzo non sono registrate nella banca di dati centrale né sono confrontate con i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati dattiloscopici trasmessi a norma del presente articolo con quelli di richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri, già registrati nell'unità centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.

5. Non appena i risultati del confronto sono stati comunicati allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:

- a) cancellare i dati dattiloscopici e gli altri dati che le sono stati trasmessi a norma del paragrafo 1, nonché,
- b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.

CAPO V

UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ*Articolo 12***Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati**

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
 - a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;
 - b) la legalità della trasmissione all'unità centrale dei dati dattiloscopici e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2;
 - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione all'unità centrale;
 - d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella base centrale;
 - e) la legalità dell'utilizzazione dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmessi dall'unità centrale.
2. In conformità dell'articolo 13, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'unità centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.
4. La Commissione provvede affinché l'unità centrale operi in conformità delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, la Commissione:
 - a) adotta le misure necessarie affinché le persone che operano nell'unità centrale non usino i dati registrati presso la banca di dati centrale per scopi diversi da quelli di Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;
 - b) garantisce che le persone che operano nell'unità centrale soddisfino ogni richiesta, effettuata dagli Stati membri in conformità del presente regolamento, per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

- c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale in conformità dell'articolo 13;
- d) garantisce che solo le persone autorizzate ad operare nell'unità centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la banca di dati centrale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 e i poteri dell'organo di controllo indipendente che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato CE.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi del primo comma.

*Articolo 13***Sicurezza**

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:
 - a) vietare a persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui gli Stati membri effettuano le operazioni di loro competenza in relazione alle finalità di Eurodac;
 - b) impedire la lettura, la duplicazione, la modificazione o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati di Eurodac da parte di persone non autorizzate;
 - c) garantire che sia possibile verificare e stabilire *a posteriori* quali dati siano stati registrati in Eurodac, quando e ad opera di chi;
 - d) impedire la registrazione non autorizzata di dati in Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati registrati;
 - e) garantire che le persone autorizzate all'uso di Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza;
 - f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati in Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione;
 - g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca di dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa.
2. La Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 al funzionamento dell'unità centrale.

*Articolo 14***Accesso ai dati registrati in Eurodac e loro rettifica o cancellazione**

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi e che sono registrati nella banca di dati centrale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che hanno accesso ai dati registrati nella banca di dati centrale ai sensi del paragrafo 1 sono designate da ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di dette autorità.

3. Fatte salve le cancellazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6, e dell'articolo 10, paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unità centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

Qualora registri direttamente i dati nella banca di dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.

Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca di dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.

4. Se uno Stato membro o l'unità centrale abbiano fondato motivo di ritenere che dati registrati nella banca di dati centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Se uno Stato membro abbia fondato motivo di ritenere che nella banca di dati centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. L'unità centrale non trasferisce né mette a disposizione delle autorità di un paese terzo dati registrati nella banca di dati centrale, a meno di esservi specificamente autorizzata nel quadro di un accordo comunitario relativo ai criteri ed ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo.

*Articolo 15***Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale**

1. L'unità centrale conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell'unità centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo, la data e la durata

dell'accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e la denominazione sia dell'unità che ha immesso sia di quella che ha estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 13. Le registrazioni sono protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

*Articolo 16***Risarcimento dei danni**

1. Le persone e gli Stati membri che abbiano subito un danno, in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento, hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Stato membro è responsabile per i danni causati alla banca di dati centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui la Commissione abbia omesso di adottare le misure idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

*Articolo 17***Diritti delle persone interessate**

1. Quando procede al rilevamento delle impronte digitali di una persona cui si applica il presente regolamento lo Stato membro d'origine provvede a informarla:

- a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) delle finalità del trattamento dei dati da parte di Eurodac;
- c) dei destinatari dei dati;
- d) dell'esistenza di un obbligo di rilevare le impronte digitali, per quanto riguarda le persone cui si applicano l'articolo 4 e l'articolo 8;
- e) dell'esistenza di un diritto di accesso e di rettifica dei dati che la riguardano.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite, per quanto riguarda le persone cui si applicano l'articolo 4 e l'articolo 8, al momento in cui si procede al rilevamento delle impronte digitali.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 11, al più tardi quando i dati che le concernono vengono trasmessi all'unità centrale. Tale obbligo non sussiste quando fornire dette informazioni risulti impossibile o implichi un onere eccessivo.

2. In ogni Stato membro le persone interessate hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di tale Stato.

Fatto salvo l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE gli interessati hanno diritto di ottenere comunicazione dei dati che li riguardano registrati nella banca di dati centrale ed essere informati dello Stato membro che li ha trasmessi all'unità centrale. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto dallo Stato membro.

3. In ogni Stato membro gli interessati possono chiedere che dati di fatto inesatti siano rettificati o che dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo indugio dallo Stato membro che ha trasmesso i dati in conformità alle proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se il diritto di rettifica e di cancellazione sono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nella banca di dati centrale.

5. Qualora risulti che dati registrati nella banca di dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella conformemente all'articolo 14, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver preso le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che dati registrati nella banca di dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche trasmettere agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e distrutti subito dopo.

8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di rettifica e di cancellazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

9. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE.

10. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le comunica all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 19.

11. In ogni Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti ovvero proporre ricorso agli organi giurisdizionali, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di detto Stato.

12. Chiunque può, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato, in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nella banca di dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 10, per tutto l'iter processuale.

*Articolo 18***Autorità nazionale di controllo**

1. Ciascuno Stato membro dispone affinché le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, in conformità alla propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'unità centrale avvengano legalmente e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

*Articolo 19***Autorità comune di controllo**

1. È istituita un'autorità comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autorità di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.

2. L'autorità comune di controllo ha il compito di controllare l'attività dell'unità centrale, onde garantire che il trattamento o l'uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalità delle trasmissioni dei dati di carattere personale agli Stati membri effettuate tramite l'unità centrale.

3. L'autorità comune di controllo è parimenti competente per analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono insorgere nel funzionamento di Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio dei controlli effettuati dalle autorità nazionali di controllo e per elaborare proposte di soluzioni comuni ai problemi rilevati.

4. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità comune di controllo è, se necessario, attivamente sostenuta dalle autorità nazionali di controllo.

5. L'autorità comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

6. La Commissione assiste l'autorità comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonché, in qualsiasi momento, ai suoi locali.

7. L'autorità comune di controllo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno. Essa è assistita da una segreteria i cui compiti sono definiti dal regolamento interno.

8. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonché, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autorità comune di controllo può inoltre, in qualsiasi momento, presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.

9. Nell'espletamento delle loro funzioni, i membri dell'autorità comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo né organismo.

10. L'autorità comune di controllo è consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unità centrale di Eurodac che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità comune di controllo è soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente assume le funzioni dell'autorità comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa già attribuiti nell'atto istitutivo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 20***Spese**

1. Le spese relative all'istituzione e alla gestione dell'unità centrale sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

2. Le spese relative alle unità nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con la banca di dati centrale, sono a carico degli Stati membri.

3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.

*Articolo 21***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

4. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

Articolo 22

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni del sistema, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione provvede affinché vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento dell'unità centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.

4. Un anno dopo l'inizio dell'attività di Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale, focalizzata in particolare sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali, alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.

5. Tre anni dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del sistema, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e formula gli opportuni rilievi in ordine alla sua futura attività.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare nel caso in cui l'utilizzazione dei dati registrati nella banca di dati centrale avvenga in violazione delle finalità di Eurodac, di cui all'articolo 1 e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [], nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 24

Ambito di applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori ai quali non è applicabile la Convenzione di Dublino.

Articolo 25

Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente regolamento si applica ed Eurodac inizia la propria attività a decorrere dalla data indicata dalla Commissione in un comunicato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver effettuato i preparativi tecnici necessari per la trasmissione dei dati all'unità centrale, in conformità alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7; e
- b) la Commissione abbia effettuato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità centrale inizi a funzionare in conformità alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.